



**Aggiornamento Albo regionale degli enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati
istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13.10.2011**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge Regionale 13.06.1984, n. 40 che consente alle Aziende Sanitarie Provinciali di stipulare apposite convenzioni con strutture esterne, al fine di essere coadiuvate nel trasporto delle persone da sottoporre al trattamento di emodialisi;
- Vista** la Legge 11.08.1991, n. 266 “*Legge quadro del volontariato*”;
- Vista** la Legge 08.11.1991, n. 381 “*Disciplina delle cooperative sociali*”;
- Visto** il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la Legge Regionale 07.06.1994, n. 22 “*Norme sulla valorizzazione dell’attività di volontariato*”;
- Visto** il Decreto Legislativo 04.12.1997, n. 460 “*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*”;
- Visto** il Decreto Legislativo 19.06.1999, n. 229 “*Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della Legge 30.11.1998, n. 419*”;
- Visto** il D.P.R. 28.11.2000, n. 45 Testo unico delle “*Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- Vista** la Legge Regionale 14.04.2009, n. 5 “*Riordino del Servizio Sanitario Regionale*”;
- Visto** il Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.A. 13.10.2011, n. 1993, pubblicato nella G.U.R.S. n. 49 del 25.11.2011 – Parte I, che all’art. 1 approva il regolamento regionale per il trasporto dei pazienti emodializzati in Sicilia (di seguito definito “Regolamento”) e demanda alle Aziende Sanitarie Provinciali di osservarlo, nell’ambito dei rapporti di collaborazione che contrattualmente legano le stesse agli enti erogatori del servizio di trasporto di emodializzati, in ogni sua parte;
- Visto** l’articolo 2 del citato D.A. n. 1993/2011, che istituisce presso l’Assessorato regionale della Salute l’Albo degli enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento, al quale obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Provinciali devono fare riferimento nell’avviare rapporti contrattuali in materia;
- Considerato** che l’art. 5 del menzionato D.A. n. 1993/2011 prevede l’aggiornamento annuale del predetto albo;

Visto	il D.A. 23.03.2012, n. 567; “ <i>Iscrizione all’albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13.10.2011</i> ”;
Visto	il D.A. 16.01.2019, n. 34; “ <i>Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 1993 del 13.10.2011 di istituzione dell’Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, e successive modifiche ed integrazioni</i> ”;
Visto	il D.P.R.S. del 5 aprile 2022, n. 9 – “ <i>Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3</i> ”;
Viste	le istanze prodotte dai rappresentanti legali delle associazioni di seguito elencate, nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, entro il 30.09.2023:
	<ul style="list-style-type: none"> - Associazione G.I.S.E. ODV - ETS, con sede legale nel comune di Agrigento in via degli Asteroidi n. 2; - Associazione San Michele Arcangelo ODV, con sede legale nel comune di Alessandria della Rocca (AG) in Nazionale n. 23;
Vista	la documentazione presentata a corredo delle superiori istanze;
Vista	l’autorizzazione prot. n. 7752 del 14.01.2025 con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Agrigento autorizza l’Associazione “G.I.S.E. ODV - ETS”, con sede legale in via degli Asteroidi n. 2 e sede operativa in via Nicolò La Valle n. 2, nel comune di Agrigento, all’esercizio di un servizio di trasporto infermi e/o infortunati a mezzo delle seguenti ambulanze:
	<ul style="list-style-type: none"> - FIAT DUCATO targato FJ856YT, Telaio n. ZFA25000002D13433 provvista di carta di circolazione con classificazione di tipo A (soccorso); - FIAT DUCATO targato FN712DE, Telaio n. ZFA2500000F12000 provvista di carta di circolazione con classificazione di tipo A (soccorso), con idoneità all’accreditamento di supporto al trasporto in emergenza-urgenza (eccedenza 118), ai sensi della Circolare n. 6 del 17.04.2019;
Vista	l’autorizzazione prot. n. 11215 del 20.01.2025 con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Agrigento autorizza l’Associazione San Michele Arcangelo ODV, con sede legale in via Nazionale n. 23 nel comune di Alessandria della Rocca (AG), all’esercizio di un servizio di trasporto infermi e/o infortunati a mezzo delle seguenti ambulanze:
	<ul style="list-style-type: none"> - FIAT DUCATO targato DR061TL, Telaio n. ZFA25000001392157 provvista di carta di circolazione con classificazione di tipo B; - FIAT DUCATO targato BR032SG, Telaio n. ZFA230000054549 provvista di carta di circolazione con classificazione di tipo B; - OPEL MOVANO targato EV829XN, Telaio n. VN1J9VTH36324230 provvista di carta di circolazione con classificazione di tipo B;
	nei locali siti in via Nazionale snc, Contrada Scillonato, nel comune di Alessandria della Rocca (AG);
Ritenuto	di iscrivere nell’Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati le Associazioni sopra elencate;
Ritenuto	di emanare il presente provvedimento sotto la condizione di revoca, nel caso in cui le certificazioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii., ovvero le ulteriori verifiche a cura dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio si rivelassero ostative alla permanenza dell’iscrizione nell’Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati;
Considerato	che ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale ha la facoltà di potere stipulare la convenzione prevista dall’art. 5 del citato Regolamento, esclusivamente dopo avere verificato che non sussista alcuna causa ostativa, a seguito della verifica del possesso dei requisiti e degli eventuali impedimenti soggettivi per l’accesso e la stipula della convenzione stessa, come previsto dagli artt. 2 e 3 del Regolamento, nonché di tutte le

altre prescrizioni del richiamato D.A. 1993/2011, ivi compresi i requisiti prescritti dalla normativa vigente sull'acquisizione della documentazione antimafia, secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme, ed in particolare dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Considerato che la predetta documentazione antimafia deve essere in corso di validità al momento della stipula della convenzione con l'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio;

Preso atto che le Associazioni sopra indicate, ai sensi del D.A. n. 1993/2011, hanno presentato istanza di iscrizione all'Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati nei termini prescritti;

Visti gli atti di ufficio;

DECRETA

ART. 1 Per i motivi espressi in premessa, sono iscritte all'Albo regionale degli Enti autorizzati a svolgere il servizio di trasporto di pazienti emodializzati, istituito presso l'Assessorato regionale della Salute con D.A. n. 1993 del 13.10.2011, così come integrato e modificato con D.A. n. 567 del 23.03.2013 e D.A. n. 34 del 16.01.2019, le Associazioni di seguito elencate:

- Associazione G.I.S.E. ODV - ETS, con sede legale nel comune di Agrigento in via degli Asteroidi n. 2;
- Associazione San Michele Arcangelo ODV, con sede legale nel comune di Alessandria della Rocca (AG) in Nazionale n. 23.

ART. 2 L'Azienda Sanitaria Provinciale, nell'avviare rapporti contrattuali in materia, dovrà obbligatoriamente fare riferimento all'Albo regionale degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati.

E' fatto divieto a ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale, competente per territorio, di stipulare convenzioni con gli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati, in assenza del possesso dei requisiti previsti dalle direttive di questo Assessorato e dalla normativa vigente, ivi compresa l'acquisizione della documentazione antimafia, che deve essere in corso di validità al momento della stipula della convenzione, secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme, in particolare dal D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatta riserva di revoca dell'iscrizione al predetto Albo regionale qualora, in sede di verifica in capo all'Ente sulla sussistenza del possesso dei requisiti e degli eventuali impedimenti soggettivi per l'accesso alla convenzione, previsti dagli artt. 2 e 3 del Regolamento, in qualsiasi tempo effettuata dall'Azienda Sanitaria Provinciale competente con la quale è stata stipulata convenzione, emerga l'esistenza di causa ostativa.

Parimenti, è fatta riserva dell'iscrizione al predetto Albo regionale, qualora l'Ente incorra nelle cause di risoluzione contrattuale e/o di decadenza previste dagli artt. 8 e 13 del precitato Regolamento.

ART. 3 L'iscrizione all'Albo regionale di cui all'art. 1 del presente decreto è soggetta a revoca nel caso in cui, acquisite le successive comunicazioni antimafia che verranno richieste dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale, secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme in materia, si dovesse accertare l'esistenza anche di una soltanto delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. del 06.09.2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4 L'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio provvede, con cadenza annuale, alla verifica del mantenimento dei requisiti prescritti in capo all'Ente convenzionato, comunicando all'Assessorato regionale della Salute, Servizio 8 –

- Dipartimento Pianificazione Strategica, i risultati dell'istruttoria per le successive determinazioni che potrebbero comportare la cancellazione dell'Ente all'Albo regionale.
- ART. 5** La cancellazione dall'Albo regionale degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto dei pazienti emodializzati implica l'obbligo immediato da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente a recedere dalla convenzione stipulata con l'Ente oggetto di cancellazione, fatto salvo il pagamento allo stesso delle prestazioni già rese alla data del recesso.
- ART. 6** Tutte le condizioni e prescrizioni di cui ai precedenti articoli dovranno costituire parte integrante delle convenzioni stipulate tra l'Azienda Sanitaria Provinciale e l'Ente richiedente.
- ART. 7** Il presente decreto, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014, sarà pubblicato sul sito internet dell'Assessorato regionale della Salute e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione "per estratto".

Palermo, 10.12.2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Francesco Paolo La Placa)